ONEBROKER
il vostro consulente assicurativo unico

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SiNaFi
CUM GRANO SALIS

UnipolSai
ASSICURAZIONI

ESTRATTO
POLIZZA RESPONSABILITÀ CAPOFAMIGLIA

Sommario

DEFINIZIONI COMUNI 2
RISCHI ASSICURATI 2
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA 2
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI (R.C.O.) 2
RIVALSA I.N.P.S. 3
ESTENSIONE CUSTODIA MINORI: 3
FRANCHIGIA 3
VALIDITÀ TERRITORIALE 3
ASSICURAZIONE A SECONDO RISCHIO 3
MASSIMALE 3
CLAUSOLA BROKER 4

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
ASSICURATO
L'iscritto SINAFI ed il suo nucleo familiare.
COMPAGNIA
Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
CONTRAENTE
La persona che stipula la polizza
NUCLEO FAMILIARE
Le persone stabilmente residenti e conviventi con il contraente e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro
POLIZZA
Il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
COSE
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
Il fatto dannoso previsto in polizza.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO COLLABORATORI FAMILIARI (R.C.O.)
Responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile del Capofamiglia

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato (iscritto SINAFI) e il suo nucleo familiare fino alla concorrenza del massimale unico di euro 100.000,00 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.
Sono altresì compresi:

- ✓ i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- ✓ i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l'abitazione principale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l'abitazione secondaria.

Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche

Estensione custodia minori:

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi i rischi relativi:

- ✓ alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- ✓ alla responsabilità per minori in custodia.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare;
b) gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

L 'assicurazione R.C. Capofamiglia non comprende i danni:

c) da furto;
d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto alla garanzia Assicurazione Responsabilità Civile

verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

h) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
j) l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
k) m) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale
l) dell'Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all'obbligo solidale
m) dell'Assicurato con altri condomini;
n) n) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia;
o) o) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.

Franchigia

Per i danni alle Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 per Sinistro.

Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Assicurazione a secondo rischio

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati siano in possesso di altra assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi.

Massimale

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per il massimale indicato che rappresenta il massimo esborso
da parte della Società per sinistro e per anno assicurativo.

Clausola broker

Resta convenuto che la gestione del presente contratto è affidata alla OneBroker Srl e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno dagli stessi svolti per conto del Contraente.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di Polizza, il relativo pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla Società; resta, pertanto, intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice civile del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società.